

FAQ BANDO DIGITALIZZAZIONE 2021 (alla data del 10/08/2021)

ADVERTISING

D: E' ammissibile il costo di gestione ovvero il costo dell'agenzia che ci segue sia per quanto riguarda l'advertising sia la gestione/consulenza dell'account.

R: Il costo dell'agenzia e la gestione dell'account non sono ritenute spese ammissibili.

D - A seguito del rifacimento del sito web nel quale è stato creato lo spazio per la visualizzazione da casa da parte del cliente di cataloghi e la possibilità di richiedere il prezzo direttamente cliccando sui prodotti esposti, si chiede se sono ammissibili come spese pubblicitarie, i canoni mensili per presentare i prodotti su un marketplace

R: Sono ammesse le spese per Advertising su piattaforme di terzi (es: Amazon, outletarredamento) ovvero l'acquisto di maggior visibilità (es: prodotto sponsorizzato), compresi i canoni (verranno riconosciuti soli i canoni pagati integralmente e quietanzati con bonifico al momento della presentazione della domanda) . Non sono ammesse: commissioni di vendita, trattenute dalla piattaforma marketplace ad ogni transazione, spese di spedizione, logistica (stoccaggio merci presso i magazzini di Amazon);

BANCA DATI

D: E' ammissibile il costo per l'acquisto di BANCHE DATI

R: l'acquisto di una banca dati (di qualsiasi natura) non è ritenuto ammissibile quale intervento per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 2 del bando.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE

D: In relazione alle spese relative a campagne pubblicitarie su social media, possono essere incluse nella richiesta di contributo anche fatture da parte di Google o Facebook essendo fornitori esteri?

R: Fatture google ads e campagne sponsorizzate su social media (instagram, facebook ecc) sono ammissibili. Si ricorda che le campagne pubblicitarie su social media devono essere collegate ad uno o più interventi di innovazione digitale, di cui agli ambiti tecnologici dell'art. 2, comma 2 del Bando.

D: ai fini di una corretta interpretazione del Bando.

Avevamo inteso che le consulenze e gli interventi per la realizzazione di campagne pubblicitarie potessero essere spese ammesse alla luce dei punti 16 e 18 dell'art. 2 comma 2:

16. sistemi di e-commerce, loro realizzazione, implementazione, integrazione, rifacimento (indicare il sito a cui si riferiscono le spese per cui viene richiesto il contributo); sono ammissibili anche le spese per consulenze e per realizzazione di campagne pubblicitarie su social media;

18. soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo, di vendita per favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, comprese soluzioni tecnologiche per il posizionamento strategico e commerciale dell'impresa sui canali digitali (es: sistemi di prenotazione online, strumentazione e servizi per la connettività, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, VPN, VDI, comprese spese per consulenze, formazione e per realizzazione di campagne pubblicitarie su social media con i limiti di cui al successivo art.7, comma 2, lettera c). Non sono ammissibili canoni per spese ordinarie di connettività, telefono, ADSL, fibra);

In relazione ai limiti previsti dall'art.7, comma 2, lettera c), che prevede l'esclusione dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non collegata ad un intervento di innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 2, avevamo inteso che qualora l'intervento fosse ricollegato ai punti 16 e 18 non fossero applicabile il limite dell'art 7 e che la spesa fosse ammissibile.

Confermate la correttezza di questa interpretazione?

R: Confermiamo che, qualora le campagne pubblicitarie su social media siano collegate ad uno o più interventi di innovazione digitale, di cui agli ambiti tecnologici dell'art. 2, comma 2, le relative spese sono ammissibili.

Il collegamento tra la campagna pubblicitaria su social media e l'intervento di digitalizzazione deve essere esplicitato.

La campagna deve essere funzionale alla pubblicizzazione delle innovazioni tecnologiche realizzate. Ad esempio è ammissibile la spesa per una campagna che pubblicizzi la realizzazione e implementazione di un nuovo sistema di e-commerce, di un nuovo sito web, di un sistema di prenotazioni on-line, mentre non è ammissibile una campagna sui social per pubblicizzare un negozio fisico già esistente o non legato ad un intervento di innovazione tecnologica.

D: con riferimento ai costi delle pubblicità sui social media (Facebook, Instagram) e sui motori di ricerca (Google). Ogni attività di promozione online è collegata a due tipologie di fatture:

- Fatture di consulenza emessa dal professionista incaricato (ricerca di mercato, ideazione della campagna pubblicitaria e relativa gestione attiva durante l'anno);

- Fattura di costi pubblicitari emessa da Facebook o Google (pago la possibilità di far vedere la pubblicità progettata dal professionista incaricato e portare visitatori al mio sito).

Sono ammesse al bando solo le spese di consulenza o anche i costi pubblicitari, che il 90% delle volte superano di molto gli importi spesi in consulenza?

R: Le spese per costi pubblicitari su social media sono ammissibili, purché la fattura sia “parlante” ed espliciti chiaramente la natura dei costi sostenuti. Se non in lingua italiana necessita traduzione e eventuale indicazione del controvalore in euro alla data del pagamento;

le spese di consulenza sono ammissibili purché collegate a specifica campagna pubblicitaria su social media. Quindi è necessario che la consulenza sia collegata all'avvenuta realizzazione della campagna pubblicitaria. L'impresa dovrà dare dimostrazione del collegamento tra consulenza (ricerca di mercato, ideazione della campagna pubblicitaria e relativa gestione attiva durante l'anno) e realizzazione della campagna pubblicitaria.

D:

Spett.le CCIAA

In merito al bando Digitalizzazione, alla luce dell'art. 7 comma 9, fermo restando la competenza di spesa nel 2021, si chiede se fatture emesse nel 2021 ma riferibili a un contratto di fornitura avviato nel 2020, siano ammissibili.

Ad esempio:

- spese per campagne social svolte nel 2021, fatturate mensilmente a partire dal 2020

R : per quanto riguarda la consulenza per campagne social sono ammissibili le fatture emesse e quietanzate nel 2021 anche se relative ad un contratto stipulato nel 2020; nel caso dell'acquisto di un bene materiale questo invece deve essere stato consegnato all'impresa nel 2021 e sono ammesse solo le fatture emesse e quietanzate nel 2021 (eventuale acconto nel 2020 non viene ammesso).

CUMULO AIUTI

D: L'agevolazione concessa dal bando è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti sia dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

R: L'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta. L'agevolazione a titolo di credito d'imposta andrà dichiarata nel modello di domanda, indicando l'intensità dell'aiuto. Per fruire dell'agevolazione camerale, l'intensità dell'agevolazione a titolo di credito d'imposta non dovrà superare il 50% delle spese ammissibili.

La Camera prevede l'erogazione fino al 50% della spesa ammissibile, non della spesa ammissibile residua, dedotti altri contributi. Per cui i contributi si cumulano. Un'impresa può ricevere, sulla stessa spesa ammissibile, il 50% da altro ente e il 50% dalla Camera.

D: Abbiamo diverse fatture che possono rientrare nella domanda ma che allo stesso tempo rientreranno nel calcolo del credito d'imposta 4.0.

Possiamo presentare le stesse fatture oppure dobbiamo far riferimento ad altre che non rientrano in nessun tipo di agevolazione?

R: l'articolo 9 comma 3 del bando prevede :

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.

Per cui le spese sono ammissibili purché i contributi complessivi (CCIAA + credito d'imposta) non superino un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.

Nel modello allegato A andrà compilato il punto 10. con l'indicazione degli aiuti ottenuti sulle stesse spese ammissibili, indicando la relativa l'intensità di aiuto (% di copertura delle stesse spese ammissibili da parte degli altri aiuti)

DURC

D: Per il bando in oggetto all'art. 4 lett. g, la regolarità contributiva richiesta riguarda i soli versamenti previdenziali all'INPS per il personale dipendente ed assimilato come di norma è oppure in senso più largo anche quella per la posizione contributiva individuale del titolare d'impresa individuale e dei soci lavoratori di società di persone (DURC).

R:La regolarità previdenziale viene verificata tramite tutte le annotazioni riportate nel DURC. Ogni irregolarità risultante dal documento viene considerata mancata assoluzione di obblighi previdenziali.

FORMAZIONE

D: Un'azienda ha sostenuto delle spese di formazione con la società di sviluppo web (che ha realizzato un sistema digitale di vendita e informatizzazione della filiera). Sono state fatte anche delle attività di formazione sull'uso della tecnologia. Con questa configurazione la spesa di formazione è ammissibile (in base all'Articolo 6 comma 7)?

L'azienda che ha fornito la formazione sull'uso della tecnologia però non è un ente formativo accreditato (Articolo 6 comma 8).

R: La spesa per formazione è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 6, punto 7 (ulteriori fornitori).

Si ricorda, come riportato nell'allegato A che nel caso di sostenimento di spese per la FORMAZIONE alla pratica telematica dovrà essere allegata una DICHIARAZIONE semplice da parte del soggetto erogatore del percorso formativo riportante:

- a) descrizione dei contenuti dell'attività formativa erogata
- b) esplicita dichiarazione del fornitore relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, il percorso formativo si riferisce
- c) dichiarazione di fine corso del soggetto/fornitore erogatore della formazione
- d) allega copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.

D: E' possibile richiedere il contributo per la partecipazione dei propri dipendenti ad un corso di formazione che permetterà di avere un certificazione specifica per il settore e darà la possibilità di apporre la firma sui progetti di acquisizione se le lezioni del corso (svolte nel periodo di ammissibilità delle spese) sono già terminate ma l'esame conclusivo si terrà nella prima settimana del mese di ottobre quindi oltre il limite di presentazione della richiesta di contributo ?

R: è possibile presentare richiesta di contributo con allegazione di attestazione nominativa di fine corso.

D: per quanto riguarda le spese per formazione, la dichiarazione rilasciata dal fornitore richiesta dal bando è una dichiarazione semplice o una dich. sostitutiva di atto di notorietà d.lgs 445/2000 ?

R: per le spese per attività di formazione, alla pratica telematica dovrà essere allegata una dichiarazione semplice da parte del soggetto erogatore del percorso formativo

FORNITORI

D: il fornitore dei beni/servizi può essere anche un libero professionista in possesso di p.iva ma non iscritto al registro imprese.

R: il fornitore di beni strumentali e servizi può essere anche libero professionista in possesso di p.iva ma non iscritto al registro imprese.

Se trattasi di "ulteriore fornitore" in consulenze e formazione ai sensi art. 6, comma 3, punto 7 il fornitore deve aver realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo (Allegato D). Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali e servizi di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

IMPRESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

D: E' ammessa una start up innovativa ?

R: Sì, le start-up innovative sono ammesse (ovviamente regolarmente iscritte al R.I.)
Le start up sono ammissibili, nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 del bando, ove compatibili con la natura giuridica dell'impresa.

D: Il bando è riservato esclusivamente ad imprese che si sono trovate in difficoltà nell'anno 2019 ? Un'impresa nata nel 2021 può partecipare ?

R: il fatto che l'impresa sia di recente costituzione non pregiudica la partecipazione al Bando. Dovrà comunque sussistere la condizione dettata dall'art. 7 comma 4 del Bando in oggetto: "I contributi di cui al presente bando sono concessi per spese sostenute e quietanzate a partire dal 1 gennaio 2021 fino alla data di presentazione della domanda"

D: Al bando possono partecipare anche le aziende SSD A RL.

R: Se si tratta di società sportive che rivestono la natura giuridica di s.r.l. e pertanto iscritte al Registro delle imprese, possono partecipare al bando.

D: Al bando in oggetto possono accedere o presentare domanda di contributo anche aziende con sede legale all'estero (ad. es Malta) e sede operativa a Padova quindi nel territorio della Camera di Commercio di Padova ?

R: Il bando è riservato a imprese che dispongano di una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova, anche se con sede legale all'estero. La Sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. La predetta localizzazione e attività esercitata nella sede operativa deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale.

D: Per il bando in oggetto la sede legale in provincia di Vicenza e l'unità locale a Padova classificata come magazzino (sede in cui verrà effettuato l'investimento volto alla digitalizzazione dell'impresa) rientrano nei requisiti di ammissibilità?

Quali sono gli altri requisiti di ammissibilità?

R: Se nell'unità locale (anche se indicata come tipo localizzazione solo magazzino) in visura risulta anche un'attività, la stessa viene ritenuta come unità operativa, e quindi rispetta il requisito di ammissibilità.

In genere le unità locali che sono indicate come ufficio/magazzino non riportano l'attività e quindi in tali casi non si possono considerare come sedi operative, e non rispettano pertanto il requisito di ammissibilità.

Gli altri [requisiti di ammissibilità sono riportati all'art. 4 del bando, pubblicato sul sito camerale](#), che consigliamo di leggere per intero.

D: Un libero professionista iscritto alla gestione separata ed in regime forfettario, vorrebbe partecipare al bando in oggetto. E' possibile ?

R: Possono partecipare al bando le Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, che dispongano di una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale, e che siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Pertanto al bando non possono partecipare soggetti che non abbiano i predetti requisiti.

Ulteriori requisiti sono indicati all'art. 4 del Bando, pubblicato sul sito camerale www.pd.camcom.it

D: un'azienda iscritta alla CCIAA di Padova che ha solo la sede legale a Padova, può partecipare al bando in oggetto?

R: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del bando, un'impresa con la sola sede legale in Provincia, che non funga anche da sede operativa, non è ammissibile al bando.

INTERMEDIARI

D: Sono un intermediario (commercialista) iscritto a Telemaco nella regione Toscana – posso avere la procura da parte di una azienda di Padova a compilare firmare ed inviare per loro conto la domanda ?

R: Sì, può avere la procura da parte di azienda di Padova

D: relativamente al bando "Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso "Impresa 4.0" delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova Anno 2021", sono a chiedere se tutta la documentazione inviata

tramite intermediario, oltre il modello base, domanda e procura, può essere firmata digitalmente tutta dall'intermediario (fatture, copie pagamenti, allegato C, Report di self-assessment e documento riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa).

R:Una volta ottenuta la procura, con firma autografa del legale rappresentante e allegazione documento identità in corso di validità dello stesso (idem per il modello di domanda se non firmato digitalmente dal legale rappresentante) tutti i documenti allegati possono essere firmati dall'intermediario.

PAGAMENTI

D: in riferimento alla modalità del pagamento dei beni per i quali si richiede il contributo in riferimento al bando in oggetto, deve obbligatoriamente essere effettuato tramite Bonifico o se in alternativa, con documentazione comprovante, può essere valido anche il pagamento tramite SEPA.

R: il Bando in oggetto richiede (vedi art.7 comma 7) che il pagamento delle spese ammissibili vada effettuato esclusivamente tramite: bonifico bancario che riporti esito della transazione (bonifico pagato, eseguito, non mero ordine di bonifico) tramite codice CRO/TRN o similari, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione al bando, per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 4.

Pertanto essendo il pagamento tramite SEPA tracciabile è quindi ammesso.

Sarà fondamentale che l'impresa produca ricevuta che riporti codice CRO o codice operazione.

D: Il pagamento di una fattura tramite Ri.Ba. è ammissibile?
In tal caso basta presentare la distinta effetti?

R: Come esplicitamente previsto all'art. 7, punto 7 del bando, in caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.
E' necessario che il pagamento sia tracciato.

SOFTWARE E CANONI

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando della spesa sostenuta per l'acquisto di un pacchetto software di automazione di progettazione elettronica e PCB per circuiti stampati.

R: Sono ammissibili le spese per l'acquisto del pacchetto software. L'acquisto può essere catalogato al punto 4. dell'art. 2, comma 2 del bando "prototipazione rapida".

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando della spesa sostenuta per l'acquisto la licenza di un software, che comprende anche una spesa per il servizio di assistenza per la sua manutenzione. La spesa per l'assistenza è una spesa ammissibile per questo bando?

R: Le spese per assistenza e manutenzione non sono ammissibili.

Si considerano costi ammissibili le licenze d'uso, abbonamenti, canoni periodici, limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art.2 comma 2, anche per l'accesso a piattaforme per il lavoro a distanza, riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 4 dell'art. 7.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando della spesa sostenuta per l'acquisto di un pacchetto software che appartiene alla categoria dei cosiddetti "CAD matematici". In pratica si tratta di un applicativo che viene utilizzato principalmente in ambito accademico da ricercatori per svolgere analisi di tantissimi tipi: dalla statistica di base, alla soluzione numerica di equazioni, dalla costruzione di modelli matematici, allo studio ed ottimizzazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Attorno a questo software si è costituita una comunità con cui dialogare confrontandosi su soluzioni anche estremamente complesse. In azienda questo software è utilizzato per lo sviluppo di statistiche specifiche e la produzione di grafici e diagrammi (non realizzabili con applicativi "tradizionali" quali Microsoft Excel), costruiti ogni volta sull'esigenza del cliente in progetti che prevedono l'analisi dei mercati e la costruzione di scenari tecnologici

R: L'acquisto del software è ammissibile, come previsto dal bando la spesa deve essere ricondotta ad una delle tecnologie elencate all'art. 2 del bando.

D: Se si acquista un software nel cui costo è compreso che un percorso di formazione di 16 ore (indicato in fattura) è necessario che la ditta mostri separatamente il costo del software da quello della formazione. Se fosse così è necessario compilare il modulo A della domanda suddividendo le due voci e allegando la dichiarazione del Fornitore erogatore del percorso formativo?

Infine poiché la fattura sarà emessa a pagamento eseguito, come riferimento nel bonifico è possibile indicare il numero d'offerta?

R: il percorso indicato è corretto. Chiediamo che oltre alla fattura venga inviata a corredo della documentazione anche copia dell'offerta.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per attività in ambito di BIM Building Information Modeling (sviluppo di un plugin, compatibile con il software Revit, per l'utilizzo di ns. famiglie BIM per la progettazione di impianti aeraulici). Nel

caso possono ricadere all'interno delle categorie 14 e/o 15 in relazione al PLM e alla digitalizzazione della supply chain.

R: La spesa per lo sviluppo di un plugin per la progettazione BIM di impianti è ammissibile.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per acquisto di un software per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che consente tra l'altro l'analisi e la valutazione del rischio COVID-19 nei cantieri, la compilazione guidata del Protocollo di Emergenza con le misure di prevenzione da allegare al PSC e al POS, la stampa automatica della modulistica, delle checklist di controllo, della segnaletica e di cartellonistica speciale con QR Code, il calcolo dei costi della sicurezza per adempimento COVID-19, la possibilità di somministrare corsi di formazione on line a datori di lavoro e lavoratori

R: l'acquisto di questo software non viene finanziato in quanto la redazione del POS da parte di azienda edile è attività di routine richiesta per legge.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per acquisto di un software di BIM authoring per la progettazione dei ponteggi e la redazione del PIMUS: Modelli in 3D di ponteggio (ponteggi metallici fissi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati o multidirezionali)

R: l'acquisto di questo software è ammissibile

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute la gestione di un sito e-commerce già realizzato? Sono rendicontabili le spese di protezione e salvataggio dati aziendali?

R: queste spese non sono ritenute ammissibili in quanto considerate spese di routine.

D: Sono ammissibili i costi di abbonamento annuale per licenza sw grafico (unica fattura) ? Sono ammissibili i costi per acquisto software di elaborazioni dati relativi a rilevazioni acustiche

R: Le spese sono ritenute ammissibili per la quota parte fatturata e quietanzata nei termini previsti dal bando

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per acquisto del CRM e la relativa consulenza per l'avvio. Il software viene però venduto in modalità Canone di manutenzione annuale. Qual è il periodo di ammissibilità? Che competenza può avere quindi il canone?

R: La spesa per il canone annuale è ammissibile, purchè legata a fattura emessa e regolarmente quietanzata entro i termini di invio della domanda.

Si precisa che la fattura deve essere "parlante", ossia la causale deve riportare descrizione esaustiva del software acquistato (CRM), meglio se con riferimento anche agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 individuati.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per acquisto di una licenza d'uso di un software per la progettazione strutturale in 3D (virtuale) del packaging e degli espositori da negozio.

R: La spesa si ritiene ammissibile. I due ambiti tecnologici identificati possono corrispondere alle funzionalità descritte. La spesa può quindi essere ricondotta all'art. 2, comma 2, punto 11.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute l'acquisto di una licenza annuale software con unica fattura e unico pagamento >> il costo di circa 3.000 euro verrà considerato per intero ai fini del contributo o solo per la quota parte dei mesi da gennaio a settembre (presentazione della domanda) ?

R: per quanto riguarda il costo della licenza software annuale questo verrà considerato per intero ai fini del calcolo del contributo, purché la fattura e il relativo pagamento siano relativi al periodo temporale previsto dal bando per il sostenimento delle spese.

D : Si chiede se l'acquisto di Software Gestionale può rientrare tra le spese ammesse dal bando

R: i gestionali aziendali usati per commesse, gestione magazzino e questioni fiscali non sono ammessi. Mentre sono ammissibili le spese per soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

RATEIZZAZIONI E LEASING

D: In merito al bando per l'erogazione dei contributi finanziari a supporto della digitalizzazione verso l'impresa 4.0, sono a chiedere due precisazioni:

- I beni acquistati devono essere interconnessi al processo produttivo?
- I beni possono essere stati acquistati anche in Leasing? In questo caso l'importo che rientra nell'importo nella spesa ammissibile alla richiesta del contributo è la somma delle rate, pagate dal 01.01.2021 alla data di presentazione della domanda.

R: La finalità del bando è il supporto a interventi per la digitalizzazione delle imprese. La finalità è quindi il supporto alla digitalizzazione del sistema produttivo ma anche di commercializzazione e soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione delle catene di fornitura dell'impresa.

L'interconnessione al sistema produttivo dipende dal tipo di bene acquistato. Ad esempio la voce 13 dell'art. 2, comma 2 prevede l'integrazione verticale e orizzontale (comprese consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali). In tal caso l'interconnessione è connaturata all'acquisto.

L'art. 7, comma 2, lettera e) del bando prevede che non siano ammissibili investimenti tramite leasing e contratti simili

D: In relazione al bando in oggetto, per quanto riguarda le spese: sono ammissibili le fatture quietanzate che si riferiscono al pagamento parziale rateizzato rispetto totale del compenso?

Esempio

Tipo servizio: Consulenza e attivazione campagna pubblicitaria Google e Facebook

Costo totale: € 10.000

Spese che saranno rendicontate con fattura e quietanza (01/01 – 20/09/2021): € 7.000

Descrizione in fattura: le fatture indicano il numero delle rate pagate (oltre alla descrizione analitiche che si collega agli ambiti tecnologici del Bando).

R: Sono ammissibili pagamenti rateizzati limitatamente alle rate fatturate e integralmente pagate a partire dal 01/01/2021 fino al momento dell'invio della domanda.

Le consulenze e interventi per la realizzazione di campagne pubblicitarie su social media di mera promozione commerciale o pubblicitaria che non siano collegate ad un intervento di innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 2 non sono ammissibili.

SITO WEB; E-COMMERCE; MARKETPLACE

D: Con riferimento riferimento all'art. 2 "Ambiti di intervento", punto 16 che considera finanziabili i "sistemi di e-commerce, loro realizzazione, implementazione, integrazione, rifacimento (indicare il sito a cui si riferiscono le spese per cui viene richiesto il contributo); sono ammissibili anche le spese per consulenze e per realizzazione di campagne pubblicitarie su social media;" si chiede se nel caso di un professionista o una struttura sanitaria che quindi non potrà mai implementare un e-commerce "classico" con vendita di beni fisici, può essere assimilabile al concetto di e-commerce un sito web che integri una soluzione per l'erogazione di video-consulti e video-visite?

R: Si ricorda preliminarmente che sono ammesse al bando le Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014; che dispongano di una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova (la predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale) e che siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Soggetti non iscritti al Registro imprese non sono quindi ammissibili (professionisti).

La spesa per la realizzazione di un sito web (non sistema di e-commerce) o sua implementazione è ammessa a condizione che il sito sia allineato alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti. Consigliamo di allegare una scheda che esponga le funzionalità avanzate del sito, anche con riferimento all'integrazione di una soluzione per l'erogazione di video-consulti e video-visite.

Per quanto riguarda video-consulti o video-visite riteniamo che sia più in linea con le linee 17 e 19, che non con "e-commerce", dal momento che l'investimento pare più indirizzato a consentire una prestazione professionale a distanza che non alla "vendita" di un prodotto

D: Sono ammissibili le spese per la realizzazione di un nuovo sito internet non e-commerce?

R: sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuovi siti web a condizione che gli stessi siano allineati alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti. Consigliamo di allegare una scheda che esponga le funzionalità avanzate del sito.

D: Se un'impresa investe creando due siti web (per promuovere due categorie di prodotti diverse tra loro) potranno essere allegate al bando le spese per entrambi i siti web oppure ogni azienda dovrà scegliere un unico sito web aziendale? Facciamo presente che entrambi i siti avranno caratteri di innovazione e non saranno semplici vetrine statiche.

R : E' ammissibile la spesa per la realizzazione di nuovi siti web a condizione che gli stessi siano allineati alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti. Consigliamo di allegare una scheda che esponga le funzionalità avanzate del sito.

Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo. La singola domanda può prevedere la richiesta di contributo per spese riferite anche a più interventi di investimento in digitalizzazione. La Camera riconoscerà in ogni caso un importo del contributo del valore massimo di € 5.000,00, in base alle spese ritenute ammissibili.

D - In merito alle spese ammissibili in relazione agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2:

- punto 18: *soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo, di vendita per favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, comprese soluzioni tecnologiche per il posizionamento strategico e commerciale dell'impresa sui canali digitali (es: sistemi di prenotazione online, strumentazione e servizi per la connettività, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, VPN, VDI, comprese spese per consulenze, formazione e per realizzazione di campagne pubblicitarie su social media con i limiti di cui al successivo art.7, comma 2, lettera c). Non sono ammissibili canoni per spese ordinarie di connettività, telefono, ADSL, fibra);*

È possibile far rientrare nel punto citato o in altri punti anche le spese per realizzazione e/o rifacimento del sito web aziendale, essendo quest'ultimo una soluzione tecnologica digitale per il posizionamento strategico sul web?

R : la spesa per il rifacimento del sito web è ammissibile a condizione che non si tratti di un mero restyling grafico, ma che preveda un upgrade rispetto al precedente in termini di nuove tecnologie utilizzate, nuove funzionalità integrate, maggiore visibilità presso gli utenti e maggiore accessibilità per questi ultimi al sito stesso. Vi consigliamo pertanto di allegare una descrizione dettagliata dei miglioramenti e delle integrazioni apportate rispetto al sito precedente.

D - È ammessa anche la prima realizzazione del sito web o solo il rifacimento di un sito esistente?

R: E' ammessa anche la prima realizzazione di un sito web.

D: Si chiede se siano ammissibili le seguenti spese :

1. Le spese per materiale fotografico inerente i prodotti di un portale e-commerce per una eventuale campagna pubblicitaria sui social possono rientrare nel bando in oggetto?
2. se un'azienda acquista abbonamenti o licenze per programmi online di analisi di proprietà di software house di portata internazionale, per le quali sarebbe difficile poter produrre una dichiarazione come "ulteriori fornitori", come deve procedere l'azienda che intende partecipare al bando presentando tali spese?

R:

1. Le spese per un servizio fotografico sono ritenute ammissibili se collegate a spese che dimostrino un restyling del sito o delle pagine social dell'azienda. Rendicontare solo le spese fotografiche non viene ritenuto ammissibile. Pertanto è necessario dimostrare il collegamento con un intervento legato alla digitalizzazione.
2. Non sono richiesti requisiti specifici per i solli fornitori di beni strumentali e servizi di cui all'art. 7 comma 1, lett. b). Pertanto se l'abbonamento/licenza si configura nell'acquisto di un servizio, non è necessario produrre la dichiarazione del fornitore. Se, per contro, l'azienda usufruisse di una consulenza o di attività di formazione sarebbe necessario produrre una dichiarazione del fornitore compilando l'apposito allegato D

E-COMMERCE

D: Nel bando in oggetto, nell'art. 2 Ambiti di intervento è indicato al punto 16 "Sistemi di ecommerce". Per sistemi di ecommerce sono compresi anche sistemi terzi, tipo marketplace Amazon, ecc., o è ammissibile soltanto la progettazione e/o realizzazione di un sito proprio?

R: sono ammesse le spese per Advertising su piattaforme di terzi (es: Amazon) ovvero l'acquisto di maggior visibilità (es: prodotto sponsorizzato).

Non sono ammesse:

Commissioni di vendita, trattenute da Amazon ad ogni transazione;

Spese di spedizione;

Logistica (stoccaggio merci presso i magazzini di Amazon).

D: con riferimento alla creazione di un sistema e-commerce (rif. tecnologia di cui al punto 16 art. 2 Bando), che comprende anche formazione e assistenza/consulenza per il primo anno di gestione si chiede:

- l'attività di formazione, servizio non reso a se stante, ma integrato nel pacchetto di creazione e-commerce, è comunque necessario che il fornitore compili l'allegato D?

- è necessario che in fattura poi ogni voce sia valorizzata o è sufficiente che a fronte di un'unica voce di spesa si riporti il dettaglio come da preventivo?

- quanto reso a titolo di "controllo della gestione" può ritenersi servizio di consulenza (e quindi rientrare nel bando) in quanto finalizzato a rendere completo e sfruttabile al pieno l'investimento di creazione e-commerce? Chiaramente per la sola prima quota annuale per il servizio reso appunto contestualmente (e per il primo anno) alla creazione dell'e-commerce.

R: Se l'attività di formazione è integrata nel pacchetto di creazione dell'e-commerce e non è fornita a se stante ma trattasi di formazione di base per avvio all'utilizzo della piattaforma, non è necessaria la compilazione dell'allegato D da parte del fornitore

In tal caso, la formazione non viene considerata una voce di spesa a se stante, non è pertanto necessario valorizzare ogni singola voce. E' sufficiente che si riporti il chiaramente ed esaustivamente il dettaglio delle spese.

I canoni sono ammissibili limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art.2 comma 2, anche per l'accesso a piattaforme per il lavoro a distanza, non sono ammessi canoni per ordinaria manutenzione e/o assistenza tecnica

Pertanto, con riferimento alla voce "controllo nella gestione", si ritiene che le relative spese non siano ammissibili.

MARKETPLACE

D: Un'azienda che si occupa di automotive e promozione di aziende legate a questo settore, nell'ambito di una manifestazione fieristica anche online sta realizzando una piattaforma internet in cui le aziende clienti inseriranno le proprie inserzioni (marketplace).

Si chiede se tale operazione possa essere ammessa al bando (ambito 18. soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo, di vendita per favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, comprese soluzioni tecnologiche per il posizionamento strategico e commerciale dell'impresa sui canali digitali - oppure ambito 23. tecnologie per l'in-store customer experience) ed in tal caso se siano ammissibili sia le spese di costruzione e promozione della piattaforma che i canoni di gestione.

R: Le spese per la realizzazione di una piattaforma marketplace sono ammissibili e riconducibili al punto 18 delle voci di spesa previste dal bando,

Sono ammissibili le fatture di acquisto per realizzare la piattaforma, promozione e canoni di gestione. Non è finanziabile la realizzazione e promozione in economia della piattaforma.

D: Con riferimento alle spese per marketplace, Amazon annovera 5 diverse tipologie di costi:

Costi di abbonamento alla piattaforma;

Commissioni di vendita, trattenute da Amazon ad ogni transazione;

Spese di spedizione;

Logistica (stoccaggio merci presso i magazzini di Amazon);

Advertising sulla piattaforma ovvero l'acquisto di maggior visibilità (es: prodotto sponsorizzato).

Quali di queste spese quietanzate vengono finanziate dal bando?

R: si ritengono ammissibili le spese sostenute per "Advertising sulla piattaforma ovvero l'acquisto di maggior visibilità"

D: Con riferimento ai costi delle pubblicità sui social media (Facebook, Instagram) e sui motori di ricerca (Google). Ogni attività di promozione online è collegata a due tipologie di fatture:

- Fatture di consulenza emessa dal professionista incaricato (ricerca di mercato, ideazione della campagna pubblicitaria e relativa gestione attiva durante l'anno);
- Fattura di costi pubblicitari emessa da Facebook o Google (pago la possibilità di far vedere la pubblicità progettata dal professionista incaricato e portare visitatori al mio sito).

Sono ammesse al bando solo le spese di consulenza o anche i costi pubblicitari ?

R:

- le spese per costi pubblicitari su social media sono ammissibili, purché la fattura sia “parlante” ed espliciti chiaramente la natura dei costi sostenuti. Se non in lingua italiana necessita traduzione e eventuale indicazione del controvalore in euro alla data del pagamento
- le spese di consulenza sono ammissibili purché collegate a specifica campagna pubblicitaria su social media. Quindi è necessario che la consulenza sia collegata all'avvenuta realizzazione della campagna pubblicitaria. L'impresa dovrà dare dimostrazione del collegamento tra consulenza (ricerca di mercato, ideazione della campagna pubblicitaria e relativa gestione attiva durante l'anno) e realizzazione della campagna pubblicitaria.

SPESE AMMISSIBILI

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese per l'attivazione di linee internet.

R: è ammissibile l'attivazione della banda ultra larga. Se non è questo il caso le spese non sono ammissibili. Non sono ammissibili inoltre canoni per spese ordinarie di connettività (anche banda larga), telefono, ADSL, fibra;
non sono ammissibili canoni per spese ordinarie di connettività alla rete.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese l'attivazione di centralino virtuale multicenter professional, server mail cloud icewarp e client mail eM client.

R: E' ammissibile l'acquisto del centralino virtuale multicenter professional.

In caso di pagamento a mezzo Ri.ba saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda come prevede l'art. 7 comma 2 punto 7 del Bando.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese per acquisto di distributori automatici

R: I distributori automatici sono ammissibili qualora presentino le funzionalità e caratteristiche di ultima generazione in tema di innovazione digitale e integrazione delle funzioni aziendali.

Le imprese richiedenti il contributo dovranno allegare alla domanda depliant/brochure della macchina e relazione descrittiva delle funzioni gestite dal distributore.

L'ambito tecnologico interessato può essere art. 2, comma 2, punto 14, del bando.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle seguenti tipologie di spese :

1. fatture per collaborazioni con influencers
2. fatture di google ads e sponsorizzate su social media (instagram, facebook ecc)
3. acquisto di software/piattaforme per e-commerce o biglietteria on-line
4. acquisto di Lettori RFID e Braccialetti RFID (per accessi ed acquisti cash less c/o strutture sportive)
5. Consulenze ed acquisto software per la realizzazione di "tabelle di frontiera" ovvero un connettore tra la piattaforma CRM aziendale e flusso dati derivanti da l'e-commerce.
6. Consulenze - acquisto software - realizzazione portale web per "allenamenti a distanza" per (palestre e centri fitness)

R:

1 - fatture per collaborazioni con influencers: intervento di mera promozione commerciale e pubblicitaria non è ammissibile se non collegata ad un intervento di innovazione tecnologica di cui all'art. 2, comma 2, che deve essere correlato all'intervento di promozione (ad esempio nuovo sito con e-commerce, nuove funzionalità del sito web). Il collegamento con intervento di innovazione deve essere dimostrato con le relative fatture di spesa;

2 - fatture di google ads e sponsorizzate su social media (instagram, facebook ecc): la spesa è ammissibile

3 - acquisto di software/piattaforme per e-commerce o biglietteria on-line: la spesa è ammissibile

4 - acquisto di Lettori RFID e Braccialetti RFID (per accessi ed acquisti cash less c/o strutture sportive): la spesa è ammissibile

5 - Consulenze ed acquisto software per la realizzazione di "tabelle di frontiera" ovvero un connettore tra la piattaforma CRM aziendale e flusso dati derivanti da l'e-commerce: la spesa è ammissibile

6 - Consulenze - acquisto software - realizzazione portale web per "allenamenti a distanza" per (palestre e centri fitness): la spesa è ammissibile

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese per l'acquisto di FIREWALL E PROTEZIONE uno strumento dedicato alla protezione della rete lan e ci permette anche le connessioni criptate via VPN.

R : l'acquisto del FIREWALL non è ammissibile.

D: Il poter pilotare tramite VPN i propri sistemi informatici (ad esempio scambio di dati a distanza con sistemi criptografati) la protezione intelligente della propria rete dati con tanto di report giornaliero può essere oggetto di finanziamento?

R: la voce di spesa nr. 18 prevede espressamente come spesa ammissibile l'acquisto della VPN. La causale dell'acquisto deve essere chiaramente esplicitata in fattura

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle seguenti spese:

- progettazione e realizzazione dell'infrastruttura della rete dati aziendale;
- licenza G-suite business annuale per la gestione dei dati in cloud

R: la spesa è ammissibile. L'attività di progettazione deve essere collegata alla realizzazione della rete aziendale. Dovranno pertanto essere rendicontate sia le spese di progettazione che di realizzazione della rete.

Le spese per la licenza annuale sono ammissibili

D :Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese relative all'acquisto sistema fotografico di ultima, generazione per foto che andrebbero ad integrare il sito di e commerce già sviluppato dall'azienda.

R: La spesa per l'acquisto del macchinario come descritto è ammissibile.

L'acquisto deve essere funzionalmente legato all'integrazione dell'e-commerce. In sede di presentazione della domanda si richiede di indicare il sito, attivo in funzione e-commerce, presso il quale saranno state pubblicate le foto.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute l'acquisto di nuovi pc

R: Gli ambiti tecnologici delle spese ammissibili sono elencate all'art. 2, comma 2 del bando. Per quanto riguarda i PC: le voci di spesa che potrebbero ricomprendere i notebook/pc sono la 17 e la 18 dell'art. 2, comma 2 del bando.

Entrambe le voci fanno riferimento però o allo smart working/telelavoro o a soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo, di vendita per favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

D: Si chiede se le spese sostenute per l'acquisto di una bilancia possano rientrare tra i beni strumentali ammissibili nell'ambito tecnologico dell'art. 2 del bando

R: Per l'ammissibilità di questa spesa vanno valutate le caratteristiche tecniche, le diverse funzionalità e la possibilità di integrazione e servizio ad altre funzioni aziendali. L'ambito tecnologico di cui all'art. 2, comma 2, potrebbe essere la numero 15. Si consiglia di allegare alla domanda documentazione descrittiva del bene.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per i gruppi di continuità ?

R: I gruppi di continuità non rientrano nelle spese ammissibili.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese sostenute per l'acquisto di una lavagna interattiva multimediale a supporto dei servizi educativi online "a distanza" .

L'utilizzo di questa lavagna interattiva multimediale consente :

- di offrire i servizi educativi ad utenti divisi in cluster. i cluster sono contemporaneamente alcuni in presenza e altri a distanza. l'impiego della lavagna multimediale migliora la qualità dei moduli nella comunicazione delle informazioni a chi a turno deve necessariamente seguirli a distanza:
- di fare modifiche in tempo reale che arrivino correttamente anche a chi è a distanza rispetto a chi è in presenza,
- di scambiare informazioni tra utenti in presenza e a distanza,
- di rafforzare la qualità del servizio in termini di chiarezza e accessibilità delle informazioni (condivisione di più schermi, per esempio) per chi è a distanza.

R: in base alle informazioni fornite si ritiene la spesa ammissibile nell'ambito degli interventi di cui alla voce 25 dell'art. 2 comma 2 del bando "sistemi per la formazione online e a

distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online)".

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese per acquistare un pc e una macchina per il taglio laser e conseguente corso per il suo utilizzo.

R: per quanto riguarda la macchina da taglio laser, la spesa può essere ammessa se la macchina è interconnessa con altre macchine di produzione o se comunque ha le caratteristiche per rientrare nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del bando.

per quanto riguarda il PC: le voci di spesa che potrebbero ricomprendere i notebook/pc sono la 17 e la 18 dell'art. 2, comma 2 del bando.

Entrambe fanno riferimento o allo smart working/telelavoro o a soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo, di vendita per favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese relative a soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività fornite in modalità SaaS (Software as a Service)

R: Sono ammissibili le spese sostenute in modalità SaaS, relative a soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione (rif. 2, comma 2. punto 15. del bando).

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese relative alla posa con automazione e controllo da remoto di un cancello di entrata all'attività. in modo da garantire distanziamento e autonomia alle persone che entrano in azienda. È un intervento agevolabile?

R: La posa di un cancello non è tra gli interventi ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b).

D - Buongiorno con riferimento al periodo di sostenimento delle spese si chiede se sono ammissibili le spese per acquisto di attrezzatura per lo smartworking ordinata a fine 2020 ma consegnata nel 2021 (e quindi con quietanza di pagamento nel 2020, ma fattura nel 2021 alla consegna)

R: Ai sensi dell'art.7 comma 4 del Bando, i contributi sono concessi per spese sostenute e quietanzate a partire dall'1/1/2021, e fino al momento di presentazione della domanda. Pertanto la spesa da Lei menzionata, quietanzata nel 2020 non risulta ammissibile.

Mail del 30/04/21 valentina.giglio@upa.padova.it

D: Si chiede l'ammissibilità al contributo del bando delle spese relative all'acquisto di gestionali aziendali usati per commesse, gestione magazzino e questioni fiscali NON sono ammesse;

R : Le spese per l'acquisto di software gestionali non sono ammissibili al bando

TELEMACO

D: E' possibile effettuare l'iscrizione a Telemaco prima della data di apertura ovvero il 13/09/2021 e compilare anche il Modello base o questo deve essere fatto nel giorno di apertura?

R: Per presentare la domanda è necessario essersi preventivamente accreditati alla piattaforma web-Telemaco.

In questa pagina sono presenti le istruzioni per la registrazione e la presentazione della domanda

<https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/bandi-contributi-e-premi/bandi-contributi/bandi-contributi-e-premi-2021/bando-erogazione-contributi-finanziari-a-supporto-digitalizzazione-transizione-impresa-4-0>

E' possibile pre-caricare la domanda in web-telemaco a partire dal 06/09/2021, mentre la domanda potrà essere inviata solo a partire dal 13/09/2021.